AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 202/24/CONS

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA S.P.A. AD APPLICARE UN SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART. 6, PAR. 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/612

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che *stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (di seguito, anche "regolamento");

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche "regolamento di esecuzione"), che *stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione*. Visti in particolare gli artt. nn. 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/612 del 6 aprile 2022 *relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)* (di seguito anche "regolamento *roaming*");

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2022/612 fissa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* – in vigore dal 1° luglio 2022 – che prevedono 2,2 eurocent

per minuto di chiamata vocale, ridotta a 1,9 eurocent per minuto a partire dal 1° gennaio 2025; 0,4 eurocent per SMS ridotta a 0,3 eurocent per SMS a partire dal 1° gennaio 2025; e per il traffico dati valori pari a 1,55 euro/GB dal 1° gennaio 2024 e 1,30 euro/GB dal 1° gennaio 2025;

VISTO il documento BEREC BoR(17)56, del 27 marzo 2017, recante "*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*" (di seguito, anche gli Orientamenti) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K "*Sustainability*" e l'Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 186/23/CONS, del 13 luglio 2023, recante "*Autorizzazione alla società Optima Italia S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) n. 2022/612*";

VISTA la richiesta della società Optima Italia S.p.A. (di seguito anche "Optima"), "*ai sensi dell'art. 6 ss. del Regolamento UE n. 2022/612 di applicazione di un sovrapprezzo del roaming al dettaglio fornito da Optima Italia S.p.A.*", prot. AGCOM n. 0133729 del 15 maggio 2024;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento *roaming* l'Autorità è tenuta a vigilare attentamente sull'applicazione "*delle misure sulla sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per lo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming*" e che "*può, in qualsiasi momento, imporre al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 5 o 6*";

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

Il regolamento ha introdotto il principio del c.d. "*Roam-Like-At-Home*" (di seguito, RLAH), che prevede l'applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea a partire dal 15 giugno 2017.

Il 4 aprile 2022 è stato approvato il regolamento (UE) n. 2022/612 (regolamento *roaming*), con l'obiettivo di procedere alla rifusione del precedente regolamento del 2015 che ha cessato di produrre effetti dal 30 giugno 2022. Il nuovo regolamento ha confermato il principio del RLAH fino a giugno 2032 e ha anche introdotto "*nuove misure, volte ad accrescere la trasparenza, anche per quanto riguarda l'uso di servizi a valore aggiunto in roaming e l'uso del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, nonché a garantire un'effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming*".

Il regolamento *roaming* prevede, tuttavia, che "*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati*" e "*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*", un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6, comma 3).

Tra le informazioni necessarie il regolamento *roaming*, come dettagliato all'art. 7, identifica i "*costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per il traffico sbilanciato*" e "*una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*". Secondo la Commissione, la metodologia di valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio per un fornitore di *roaming* deve tenere conto anche "*delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*", del "*consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e il consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming*" nonché di "*livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming [*fornito*] ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull'evoluzione di tali prezzi*"[1].

Secondo quanto previsto dal regolamento *roaming*, con la richiesta di maggio 2024 Optima ha chiesto l'autorizzazione all'Autorità ad applicare un sovrapprezzo ai servizi offerti in *roaming*, fornendo le informazioni di cui all'art. 7 del regolamento *roaming* e

[1] Gli articoli 6 e 7 del regolamento del 2022 confermano quanto era precedentemente previsto dagli articoli 6 *quater* e 6 *quinques* del regolamento del 2012.

compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se è possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve verificare se – sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile – il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio sia uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili, come previsto dall'art. 10, comma 1, del regolamento di esecuzione 2016/2286[2]. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal regolamento *roaming* agli artt. 9, 10 e 11. Le tariffe massime sono pari, rispettivamente, a 2,2 €cent/min per l'effettuazione di chiamate in *roaming*, ridotta a 1,9€cent/min a partire dal 1° gennaio 2025, 0,4 €cent/SMS per gli SMS, ridotta a 0,3€cent/SMS a partire dal 1° gennaio 2025, e, per quanto riguarda i servizi dati, 1,55 €/GB fino al 31 dicembre 2024 e 1,30 €/GB dal 1° gennaio 2025.

L'insieme della documentazione presentata da Optima è stata dunque analizzata sulla base delle norme del regolamento europeo e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base della documentazione analizzata, l'Autorità ha riscontrato che Optima non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio il cui margine negativo non è assorbibile dal margine dei servizi mobili. Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming* per 12 mesi, secondo quanto previsto dal regolamento *roaming*, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati in misura inferiore a quella massima per i servizi voce, ricada nella piena responsabilità della Società.

RITENUTA pertanto accoglibile la richiesta della società Optima Italia S.p.A. per un periodo di 12 mesi, come previsto nel regolamento europeo, fatto salvo, in base al regolamento *roaming*[3], il potere di vigilanza dell'Autorità sull'applicazione delle misure di deroga concesse in conformità al regolamento stesso;

---

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione.

[3] Cfr. art. 7, comma 4, del regolamento (UE) n. 2022/612: "*L'autorità nazionale di regolamentazione monitora e sorveglia attentamente l'applicazione delle misure sulla sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per lo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, imporre al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 5 o 6. L'autorità nazionale di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti informano ogni anno la Commissione circa l'applicazione degli articoli 5 e 6 e del presente articolo*."

CONSIDERATO che i sovrapprezzi sono autorizzabili limitatamente alla misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi *roaming* al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1
Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di *roaming*

1. La società Optima Italia S.p.A., con sede legale in Corso Umberto I, 174 – 80138 Napoli, è autorizzata per 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 1,76 €cent/min per le chiamate (uscenti); 0,40 €cent per SMS (uscenti) fino al 31 dicembre 2024, ridotta a 0,3€cent per SMS a partire dal 1° gennaio 2025; 1,55 €/GB per traffico dati fino al 31 dicembre 2024, ridotta a 1,30€/GB dal 1° gennaio 2025.

Art. 2
Obblighi di trasparenza e a tutela dei consumatori

1. La società Optima Italia S.p.A. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente provvedimento è notificato a Optima Italia S.p.A. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba